

sentenza
6 settembre 2007
n. 5768

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 1843 del 2007 proposto da

GENTILE Anna

rappresentata e difesa dall'avv. Vetullio Mussolini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Nava 17

contro

COMUNE di BASIGLIO, in persona del Sindaco *pro tempore*, Marco Flavio Cirillo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Brambilla, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone 6 per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione 18 giugno 2007 n. 12 (prot. n. 8899), notificata il 25.6.07, emessa dal responsabile del Settore tecnico, avente ad oggetto le opere di chiusura di una loggia con serramenti in metallo e vetro scorrevoli (chiusura a pacchetto).

Visto il ricorso, notificato il 14 e depositato il 21 agosto 2007;

Visto l'atto di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, nella camera di consiglio del 5 settembre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Francesco Borasi per delega dell'avv. Brambilla; Sentita sul punto la parte presente e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza 5 settembre 2007, emessa dal responsabile del Settore tecnico, il Comune di Basiglio, constatato che la ricorrente ha realizzato, in assenza di titolo abilitativo, la chiusura "a pacchetto" della loggia adiacente il soggiorno, lungo il lato aperto verso l'esterno, con serramenti in metallo e vetro scorrevoli, ha ordinato, ex art. 31 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico edilizia), la demolizione dell'opera abusiva.

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza per violazione del citato art. 31, assumendo che la norma non sarebbe applicabile alle opere che, avendo, come quella in contestazione, il solo scopo di proteggere e riparare l'abitazione dagli agenti atmosferici, senza modificare volumetria, sagoma o superfici dell'unità immobiliare, non richiederebbero il rilascio di un titolo edilizio.

2. Il ricorso, cui resiste il Comune, è infondato.

L'opera in questione, a prescindere dall'uso riduttivo che la ricorrente mostra di assegnarle, è obiettivamente idonea a determinare la chiusura di un vano destinato *ab origine* a rimanere aperto all'esterno, realizzando pertanto, con la sua incorporazione nello spazio abitativo interno, un incremento volumetrico e di superficie utile che richiede il rilascio di apposito titolo

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 1843/07
reg. ric.

edilizio, previa verifica degli indici di edificabilità.

In ragione di ciò la giurisprudenza costante ascrive interventi di questo genere, consistenti nella chiusura di balconi, logge, terrazze, e nella loro trasformazione in verande, alla categoria della ristrutturazione edilizia, che necessita di apposita concessione (ora permesso di costruire) (cfr. Cons. Stato Sez. 2[^], 15.2.2006 n. 2462/2004, TAR Lazio 2[^], 15.3.90 n. 699, TAR Milano 2[^], 27.8.98 n. 2035).

La realizzazione di un siffatto intervento senza titolo edilizio legittima perciò solo l'ordine di demolizione, ferma restando l'ammissibilità (astratta) di una sanatoria, che lo stesso Comune si è riservato di esaminare ove l'interessata ne faccia richiesta.

3. Per le ragioni esposte il ricorso va respinto, con regolazione delle spese di lite secondo l'ordinario criterio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di € 2.000 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 settembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Daniele	Dongiovanni	referendario
L'estensore		Il presidente